

(N. 2404)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato [dal Ministro⁵ della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1958

Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina.

ONOREVOLI SENATORI. — Il progresso evolutivo subito dai mezzi aerei ed il progresso della tecnica moderna hanno messo a disposizione delle forze armate, fin dagli ultimi tempi del recente conflitto, un nuovo mezzo aereo, l'elicottero, mezzo che fino al 1937 era considerato solo una geniale risoluzione del problema del volo umano, non suscetibile di ulteriori sviluppi e comunque non sfruttabile nel campo delle applicazioni militari.

In questi ultimi anni l'elicottero si è, invece, affermato come un nuovo mezzo di pace e di guerra e può ormai considerarsi idoneo a soddisfare particolari esigenze non solo nel campo della guerra aerea, ma principalmente nel campo della guerra terrestre e navale.

La sua fondamentale caratteristica di levarsi in volo e di atterrare dovunque, senza essere legato alla disponibilità di un campo appositamente predisposto, consente veramente di utilizzare la terza dimensione in ogni momento ed in ogni circostanza. Si presta, altresì, a numerose importanti applicazioni nel campo mi-

litare anche l'altra apprezzabile caratteristica dell'elicottero di potersi sostenere praticamente immobile nell'aria.

Nell'Esercito l'elicottero serve e servirà ai comandanti per raggiungere rapidamente ogni punto del loro settore d'azione, indipendentemente dalla percorribilità delle strade, eventualmente ingombre o interrotte, e dalla disponibilità di campi di aviazione a portata di mano; servirà inoltre per l'osservazione del tiro di artiglieria, per l'osservazione del terreno immediatamente antistante alla linea di contatto, per le ricognizioni a breve raggio, per il trasporto urgente di feriti, per il limitato rifornimento di posti isolati.

Particolari servizi potranno essere effettuati anche nel campo tattico, specie nell'ambito delle truppe alpine o comunque operanti in terreni montani.

Per la Marina, l'elicottero, oltre ai particolari servizi nel campo navale per compiti di collegamento, di soccorso e di ricognizione, ha impiego preminente nella lotta antisommergi-

bile e nel campo del dragaggio per mantenere libere le linee di comunicazione.

Infatti:

— nel campo della lotta antisommergibile, l'elicottero, date le sue caratteristiche, può svolgere fondamentale azione di scorta di convogli, con azione di avvistamento e di caccia antisommergibile, collaborando con le unità di superficie e con gli aerei antisommergibili alla caccia e alla distruzione del sommergibile, usando i mezzi di cui si può disporre quali boe sonore, bombe di profondità e simili;

— nel campo del dragaggio, l'elicottero ha importante ed evidente impiego, dato che permette di mantenere libere da insidie subacquee zone di mare che altrimenti dovrebbero essere mantenute tali mediante le pericolose operazioni tradizionali.

Per l'Aeronautica, il nuovo mezzo aereo è invece una macchina complementare utilizzabile efficacemente e prevalentemente nel campo dei servizi, del soccorso aereo in genere, specie in località montane inaccessibili per le vie ordinarie, per rilevamenti fotografici del terreno, per sistemazioni radio elettriche e per ispezioni delle linee telegrafiche.

In base alle considerazioni generali di impiego sopra descritte, il fondamento della nuova organizzazione che si rende necessaria per sfruttare nel campo militare le prestazioni belliche degli elicotteri, non può evidentemente essere esclusivo dominio dell'Aeronautica militare.

A somiglianza di quanto è avvenuto a seguito dello sviluppo della motorizzazione, che ha portato a distribuire l'automezzo nelle singole formazioni cui è permanentemente desti-

nato, lasciando al Corpo automobilistico l'esercizio dei trasporti, l'elicottero va considerato un mezzo necessario all'integrazione dei mezzi di cui le Forze armate dispongono e pertanto è necessario sia immesso direttamente nella struttura della Forza armata che lo impiega, provvedendo direttamente ognuna di esse, con il proprio personale e con mezzi finanziari propri, alla costituzione di questa nuovissima specialità in relazione all'impiego che riterrà di farne.

Sotto il punto di vista economico è, invece, da evitare, almeno fino a quando lo sviluppo del nuovo mezzo non consigli il contrario, una costosa e dannosa moltiplicazione dell'organizzazione tecnico-logistica richiesta al tergo dei reparti di impiego.

Ciò sarà possibile realizzare lasciando integralmente all'Aeronautica militare questa importante funzione che le attribuisce, in sostanza, una posizione di primo piano rispetto alle altre due Forze armate.

Riconosciuta quindi la necessità per l'Esercito e per la Marina di disporre di elicotteri e di personale idoneo e specializzato ai compiti sopra tratteggiati, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si provvede a disciplinare la costituzione della nuova specialità nell'ambito dell'Esercito e della Marina militare e a definire la posizione giuridico-amministrativa del personale che ne fa parte.

Nessuna particolare illustrazione appare necessaria per i singoli articoli del provvedimento contenendo gli stessi norme di ovvia intuizione.

Il disegno di legge è stato sottoposto al parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso l'Esercito e la Marina militare, per integrare i rispettivi servizi e l'efficacia dei rispettivi mezzi di impiego, sono costituiti « Reparti elicotteri ».

Art. 2.

I Reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina militare sono organicamente inseriti nelle formazioni previste dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e sono ordinati in « Sezioni elicotteri ».

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare, piloti di elicottero e specialisti di elicottero appartengono ai ruoli delle varie Armi, Corpi e Servizi delle predette Forze armate e sono compresi negli organici dei rispettivi ruoli.

Art. 3.

L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte dell'Esercito e della Marina di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate.

Art. 4.

Sono istituiti:

- a) il brevetto militare di pilota di elicottero;
- b) il brevetto militare di specialista di elicottero.

Al rilascio dei brevetti e alle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicottero provvede l'Aeronautica militare, la quale, ricorrendone le circostanze, può disporre il ritiro del brevetto o sospendere temporaneamente dall'attività di volo il titolare dello stesso.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto di specialista di elicottero, in servizio presso i reparti elicotteri, spettano rispettivamente l'indennità mensile normale di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo previste, per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e per gli specialisti dell'Aeronautica militare, dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Al personale dei reparti elicotteri in servizio presso gli eliporti sono applicabili l'articolo 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, per quanto riguarda la razione viveri in contanti, e, per la parte riguardante il trattamento tavola, gli articoli 23 e 24 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le indennità e gli assegni di cui ai commi precedenti sono corrisposti con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Le norme relative alla disciplina dell'attività di volo degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di elicottero nonché degli ufficiali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa specialisti di elicotteri saranno stabilite dalla rispettiva Forza armata d'intesa con l'Aeronautica militare.

Art. 6.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 5 sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privi-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legiate, le disposizioni del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 1° aprile 1937, n. 326.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 132 milioni derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, a carico dei capitoli 31 (lire 13.500.000), 59 (li-

re 6.000.000), 137 (lire 31.500.000), 143 (lire 10.000.000), 144 (lire 22.000.000), 166 (lire 13.000.000), 171, (lire 16.500.000), 174 (lire 8.000.000) e 177 (lire 11.000.000). Per l'esercizio finanziario 1958-59 sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli anzidetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.